

**Ordinanza concernente il controllo degli impianti a combustione**  
(del 12 ottobre 2015)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Richiamati:

- L'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- Il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- Le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio<sup>EL</sup> o gas (TCC);

**o r d i n a :**

<b>Principio</b>	<b>Art. 1</b> Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio (extra leggero) o gas.
<b>Scopo</b>	<b>Art. 2</b> La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
<b>Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli</b>	<b>Art. 3</b> <sup>1</sup> I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo.  <sup>2</sup> I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del Comune, il quale incaricherà un controllore responsabile del controllo tecnico e della verifica degli impianti.  <sup>3</sup> Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a/b/d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.
<b>Incarico al controllore designato dal Municipio</b>	<b>Art. 4</b> Il/i controllore/i incaricato/i agisce/ono su mandato del Comune di Sorengo. L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

**Doveri del  
controllore**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il/i controllore/i della combustione incaricato/i è/sono tenuto/i a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

<sup>2</sup>Il/i controllore/i su richiesta consegna/no o trasmette/ono ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

**Obblighi del  
proprietario**

**Art. 6** I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

**Categorie di  
impianti**

**Art. 7**

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio (extra leggero) o gas:
  - Bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
  - Bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
  - Bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
  - Bruciatore a olio (extra leggero) aria soffiata a 1 stadio.
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio (extra leggero) o gas:
  - Bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
  - Bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - Bruciatore a olio (extra leggero) aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - Bruciatore sia olio (extra leggero) che gas a 1 stadio.
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
  - Bruciatore sia olio (extra leggero) che gas a 2 stadi;
  - Bruciatore sia olio (extra leggero) che gas modulante.
- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e) Categoria 5 – Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

**Tasse**

**Art. 8** Per ogni controllo il Municipio, tramite il controllore incaricato, preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

**Debitore**

**Art. 9** <sup>1</sup>Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

<sup>2</sup>La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio o incassata direttamente dal controllore, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

<sup>3</sup>La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

**Tariffe applicate**

**Art. 10** <sup>1</sup>Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico, comprensive della tassa cantonale di Fr. 10.-, sono definite come segue:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| a) Impianti di categoria 1 | Fr. 85.-  |
| b) Impianti di categoria 2 | Fr. 100.- |
| c) Impianti di categoria 3 | Fr. 170.- |
| d) Impianti di categoria 4 | Fr. 120.- |
| e) Impianti di categoria 5 | Fr. 120.- |

<sup>2</sup>Per la registrazione dei dati della regolazione (inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiale a seguito di un ordine di regolazione, viene prelevata una tassa di Fr. 25.-.

**Controlli supplementari**

**Art. 11** <sup>1</sup>Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite dall'art. 10.

<sup>2</sup>Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).

<sup>3</sup>Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).

<sup>4</sup>In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite dall'art. 10 come descritto dall'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

**Tasse per mancata presenza al controllo**

**Art. 12** Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati: Fr. 50.-
- Tassa per richiami scritti in forma raccomandata: Fr. 10.-
- Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento: Fr. 20.-

**Tasse per prestazioni particolari**

**Art. 13** Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- Tassa invio diffida per il mancato risanamento: Fr. 200.-
- Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine preposto: Fr. 150.-
- Tassa di messa fuori esercizio forzata: Fr. 350.-
- Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione: Fr. 150.-

**Mezzi e termini di ricorso**

**Art. 14** Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**Norme abrogative**

**Art. 15** La presente ordinanza abroga l'ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti a combustione del 16 novembre 2011.

**Entrata in vigore**

**Art. 16** La presente ordinanza decorsi i termini di ricorso entra immediatamente in vigore.<sup>1)</sup>

---

1) pubblicata agli albi comunali dal 14 ottobre al 13 novembre 2015